

cui all'art. 5 della l. 135/2001» con la dotazione finanziaria di competenza e di cassa di € 14.934.164,49;

2. di trasmettere la presente deliberazione al consiglio regionale ai sensi e nei termini stabiliti dall'art. 49, comma 7 della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 e successive modificazioni ed integrazioni;

3. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, ai sensi dell'art. 49, comma 10 della l.r. 31 marzo 1978 n. 34 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il segretario: Sala

[BUR20020125]

[5.3.4]

D.G.R. 28 OTTOBRE 2002 - N. 7/10863

**Disposizioni concernenti il piano d'azione per il contenimento e la prevenzione degli episodi acuti di inquinamento atmosferico - Modifica della d.g.r. 19 ottobre 2001, n. 6501**

#### LA GIUNTA REGIONALE

Richiamata la d.g.r. 19 ottobre 2001, n. 6501, concernente la zonizzazione del territorio regionale per il conseguimento degli obiettivi di qualità dell'aria ambiente, l'ottimizzazione e la razionalizzazione della rete di monitoraggio, relativamente al controllo dell'inquinamento da PM10, la fissazione dei limiti di emissione degli impianti di produzione di energia e il piano d'azione per il contenimento e la prevenzione degli episodi acuti di inquinamento atmosferico;

Visto il d.m. 2 aprile 2002, n. 60 che, recependo le direttive 1999/30/CE e 2000/69/CE, stabilisce tra l'altro, relativamente a determinati inquinanti, i valori limite e le soglie di allarme, il margine di tolleranza e le modalità secondo le quali tale margine deve essere ridotto nel tempo, nonché il termine entro il quale il valore limite deve essere raggiunto;

Dato atto che l'allegato D) alla richiamata deliberazione regionale, recante il piano d'azione per il contenimento e la prevenzione degli episodi acuti di inquinamento atmosferico, è stato formulato, tranne che per il PM10, sulla base dei livelli di attenzione e di allarme previsti dal d.m. 15 aprile 1994 e dal d.m. 25 novembre 1994, dei quali è disposta l'abrogazione ai sensi dell'art. 40, lettere e) ed f), del suddetto d.m. 60/02, fatti salvi i livelli di attenzione e di allarme stabiliti per l'ozono;

Dato atto inoltre che l'art. 38, comma 1, del medesimo decreto ministeriale 60/02 stabilisce che, in applicazione dell'art. 14, comma 1, del d.lgs. 4 agosto 1999, n. 351, fino alla data entro la quale devono essere raggiunti i valori limite di cui agli allegati I, II, III, IV e VI, restano in vigore i limiti di cui all'allegato I, tabella A, del d.p.c.m. 28 marzo 1983, come modificata dall'art. 20 del d.P.R. 203/88;

Ritenuto pertanto di dover adeguare il contenuto dell'allegato D) alla d.g.r. 19 ottobre 2001, n. 6501, alle vigenti disposizioni per il contenimento e la prevenzione degli episodi acuti di inquinamento atmosferico, sopra richiamate, tenuto peraltro conto delle seguenti considerazioni:

- ai fini del conseguimento dei valori limite di qualità dell'aria, previsti dalle direttive 1999/30/CE e 2000/69/CE, recepite dal d.m. 60/02 e in applicazione del d.lgs. 351/99, la Regione Lombardia, oltre a quanto disposto dalla più volte citata d.g.r. 19 ottobre 2001, n. 6501, sta altresì attuando un piano articolato e pluridisciplinare di interventi, come riportati nel «Libro Azzurro della Mobilità e dell'Ambiente - Aprile 2002», che coinvolgono diverse Direzioni Generali;
- la stessa Regione sta inoltre adottando provvedimenti, di specifica competenza della Direzione Generale Qualità dell'Ambiente, per la riduzione delle emissioni in atmosfera, in particolare dagli impianti industriali di produzione di energia e dagli impianti termici civili, e per l'impiego delle migliori tecnologie di depurazione;
- nell'ambito delle suddette attività si colloca il Convegno intitolato «Inquinamento atmosferico da polveri sottili - Esperienze Valutazioni Strategie» (Milano - 27 febbraio 2002), che ha evidenziato sia le misure di contrasto all'inquinamento dal PM10 adottate sul proprio territorio dalla Lombardia, prima regione italiana a dotarsi di una normativa e di un Piano d'azione coerenti con le direttive europee più avanzate, sia le attuali frontiere della ricerca e della tecnologia, per quanto concerne la riduzione dell'inquinamento da PM10;
- i rapporti sugli studi e sulle ricerche effettuati in relazio-

ne all'inquinamento da polveri sottili, esposti nel corso di tale Convegno, che confermano in maniera documentata la pericolosità del PM10 per la salute umana, inducono a mantenere, per tale inquinante, il livello di 50 microgrammi/mc, già individuato dalla Giunta regionale, con propri provvedimenti, ai fini dell'adozione di interventi di contenimento degli episodi acuti di inquinamento atmosferico, e ad intervenire con misure idonee ad evitare il raggiungimento di picchi elevati di inquinamento che, una volta instauratisi, sono difficilmente riconducibili entro i previsti limiti di qualità dell'aria, date le particolari caratteristiche meteorologiche della pianura padana;

Visto il documento tecnico predisposto dalla competente Unità Organizzativa Protezione Ambientale e Sicurezza Industriale, nel quale sono indicati, per gli inquinanti biossido di azoto, monossido di carbonio, biossido di zolfo, ozono e PM10, oltre alle rispettive norme di riferimento, in applicazione del d.P.R. 203/88, del d.m. 25 novembre 1994 e del d.m. 60/2002, i valori limite, le soglie e i criteri in base ai quali vengono adottati, ai sensi dell'art 7, comma 3, del d.lgs. 351/99, i provvedimenti per il contenimento degli episodi acuti di inquinamento atmosferico, come specificati nel documento medesimo;

Richiamata la d.g.r. 11 ottobre 2000, n. 1529, la quale dispone, tra l'altro, che i criteri stabiliti dalla Regione per il contenimento degli episodi acuti di inquinamento atmosferico, pur costituendo elemento prioritario per l'adozione dei provvedimenti dagli stessi previsti, in specifiche e peculiari condizioni devono essere temperati con le esigenze di contenimento, seppur limitato, del conseguente disagio, in relazione anche alle attività lavorative, formative e scolastiche, sociali ed assistenziali, con particolare riferimento agli interventi da adottare nelle giornate infrasettimanali;

Richiamato l'allegato B) alla suddetta d.g.r. 19 ottobre 2001, n. 6501, che individua il numero e la localizzazione delle stazioni di misura per la gestione degli episodi acuti di inquinamento atmosferico nelle zone critiche di Milano, di Como, di Sempione e di Bergamo, con particolare riferimento al PM10;

Ritenuto di sostituire, in ordine all'individuazione dei siti per la localizzazione della stazione di misura degli inquinanti, come richiesto dall'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente (A.R.P.A.), di cui alla l.r. 14 agosto 1999, n. 16, il sito di Milano Zavattari (Zona critica di Milano) col sito di Milano Verziere, che meglio rappresenta il livello di qualità dell'aria su macroscala e che pertanto è stato già utilizzato, ai fini della gestione degli interventi disposti nella precedente stagione invernale;

All'unanimità dei voti espressi nelle forme di legge

Delibera

recepite le premesse:

1. di approvare il documento tecnico allegato alla presente deliberazione, di cui costituisce parte integrante, denominato «Piano d'azione relativo ai criteri e procedure per l'adozione di provvedimenti per il contenimento e la prevenzione degli episodi acuti di inquinamento atmosferico con particolare riferimento alle zone critiche così come definite dall'allegato A)»;
2. di stabilire che il suddetto documento sostituisca l'allegato D) alla d.g.r. 19 ottobre 2001, n. 6501;
3. di modificare l'allegato B) alla medesima d.g.r. 19 ottobre 2001, n. 6501, disponendo, ai fini dell'individuazione dei siti per la localizzazione della stazione di misura degli inquinanti, la sostituzione del sito di Milano Zavattari (Zona critica di Milano) col sito di Milano Verziere;
4. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il segretario: Sala

\_\_\_\_\_ • \_\_\_\_\_

ALLEGATO A

**Piano d'azione relativo ai criteri e procedure per l'adozione di provvedimenti per il contenimento e la prevenzione degli episodi acuti di inquinamento atmosferico con particolare riferimento alle zone critiche così come definite nell'allegato A) alla d.g.r. 19 ottobre 2001 n. 6501**

#### PUNTO 1 - Indicazioni generali

a) Dove si applicano i provvedimenti

I provvedimenti riguardano il territorio della regione Lombardia suddiviso in tre zone e precisamente:

- Zone e comuni critici;
- Zona di risanamento;
- Zona di mantenimento.

*b) Autorità che adottano i provvedimenti*

Al superamento della «soglia di attenzione» che coincide con il «valore limite» di qualità dell'aria previsti dalla normativa o della soglia allarme in una zona critica composta da più comuni, il Presidente della Giunta Regionale adotta:

- i provvedimenti relativi al traffico solo per la zona critica interessata;
- i provvedimenti relativi agli impianti produttivi industriali ed agli impianti termici civili ed industriali per la sola zona critica interessata;
- i provvedimenti relativi agli impianti termici industriali aventi potenzialità  $\geq 100$  MW inseriti zona di risanamento di tipo A e che distano fino a 15 km in linea d'aria dalla zona critica interessata.

I suddetti provvedimenti possono essere adottati dai sindaci di ogni comune classificato critico ma esterno alle zone critiche sovra comunali e dei rimanenti comuni, nell'ambito delle funzioni loro attribuite dalla legge.

*c) Rilevamento dei dati di concentrazione degli inquinanti, determinazione e raggiungimento della soglia di attenzione e della soglia di allarme*

La soglia di attenzione e le soglie di allarme sono determinati sulla base di cicli di monitoraggio di 24 ore consecutive facendo riferimento ai valori medi orari; il periodo di rilevamento va dalle ore 7.00 alle ore 7.00 del giorno successivo. Affinché la rilevazione sia valida, per ogni inquinante (tranne l'ozono ed il PM10), occorre che il superamento della soglia di attenzione e delle soglie di allarme sia misurato in un numero di stazioni di rilevamento pari o superiore al 50% del totale delle stazioni funzionanti nella zona critica con dati validati dall'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente (ARPA) della Lombardia.

Al fine di stabilire l'avvenuto superamento della soglia di attenzione o delle soglie di allarme è necessario che per ogni zona critica siano funzionanti almeno 2 stazioni di rilevamento, i cui dati siano validati e che, in questo caso, entrambe le stazioni misurino il superamento.

Per i comuni critici e per i rimanenti comuni gli interventi per il superamento della soglia di attenzione e delle soglie di allarme possono essere stabiliti sulla base dei dati forniti e validati anche da una sola stazione funzionante.

Per quanto riguarda l'ozono, la soglia di attenzione e la soglia di allarme sono raggiunti quando, al termine del ciclo di monitoraggio, si rileva il superamento dei rispettivi valori o soglie in almeno una stazione collocata nel territorio della provincia.

Per l'inquinamento da ozono i provvedimenti devono essere attuati a livello di provincia e non di zona critica o di risanamento.

Per quanto riguarda il PM10, il superamento della soglia di attenzione è misurato in un numero di stazioni di rilevamento pari o superiore al 50% delle stazioni individuate nell'allegato B) alla d.g.r. 19 ottobre 2001, n. 6501 con un minimo di 2 stazioni funzionanti, con dati validati.

In questo caso per definire il superamento della soglia di attenzione è necessario che entrambe le stazioni misurino il superamento.

Al 5° giorno consecutivo di supero della soglia di attenzione del PM10, a meno che le condizioni meteorologiche attese consentano di prevederne la cessazione, vengono assunti e comunicati dall'Autorità competente i provvedimenti che devono essere attuati a partire dal 7° giorno di superamento.

*d) Comunicazione dei dati rilevati alle Autorità che adottano i provvedimenti*

L'ARPA, che gestisce le reti di monitoraggio, segnala il raggiungimento della soglia di attenzione e delle soglie di allarme.

L'ARPA trasmette i dati relativi alle amministrazioni regionali, provinciali e comunali interessate. L'ARPA inoltre trasmette alla Regione Lombardia, entro le ore 10.00 di ogni giorno le previsioni meteorologiche.

*e) Comunicazione dei provvedimenti di competenza regionale*

La Regione invia comunicazione alle Province, ai Comuni ed alle Prefetture interessate al fine di segnalare la successiva possibile adozione di provvedimenti.

L'ordinanza del Presidente della Giunta Regionale verrà inviata ai Comuni, alle Province ed alle Prefetture interessati.

*f) Cessazione degli effetti dei provvedimenti regionali adottati*

I provvedimenti assunti, per tutti gli inquinanti (ad eccezione del blocco totale della circolazione da inquinamento da PM10 per il quale il provvedimento va considerato in termini preventivi ed è quindi limitato alla giornata di domenica), cessano i loro effetti a partire dall'ora zero del giorno successivo, qualora al termine del ciclo di monitoraggio giornaliero non sussistano più le condizioni che hanno determinato il raggiungimento della soglia di attenzione e delle soglie di allarme. La comunicazione della cessazione è inviata alle Province, ai Comuni, alle Prefetture interessate dalla competente struttura regionale.

*g) Esclusioni e deroghe ai provvedimenti di blocco del traffico*

Per quanto riguarda i provvedimenti di blocco del traffico veicolare, l'Autorità competente - il Presidente della Giunta Regionale per le zone critiche sovra comunali oppure il Sindaco per i singoli Comuni - può escludere dal provvedimento stesso la viabilità di interesse sovra comunale e quella di collegamento tra svincoli autostradali e posteggi in corrispondenza di stazioni periferiche di mezzi pubblici.

I sindaci possono inoltre concedere deroghe per particolari veicoli e/o per particolari necessità limitatamente ai residenti nel proprio territorio. Tale deroga è valida per tutta la zona critica a cui appartiene il comune.

*h) Interventi per una migliore identificazione dei veicoli autorizzati alla circolazione nei giorni feriali*

Per facilitare l'identificazione da parte degli organi di controllo delle tipologie dei veicoli che possono circolare in occasione delle giornate di blocco parziale, si provvederà nel corso del 2003 al rilascio di un apposito autoadesivo di colore verde da applicare in maniera visibile sul parabrezza e da distribuire nelle officine autorizzate al rilascio del bollino blu o presso i competenti uffici dei comuni interessati dal provvedimento.

**PUNTO 2 - Inquinanti da considerare, soglia di attenzione e soglie di allarme**

|  | SOGLIA DI ATTENZIONE<br>(VALORE LIMITE)   | SOGLIA DI ALLARME   |
|--|---|---|
| Biossido di azoto (NO <sub>2</sub> )           | <b>200 µg/m<sup>3</sup></b><br>Concentrazione media oraria<br>d.P.R. 203/88           | 400 µg/m <sup>3</sup><br>Misurati su tre ore consecutive<br>d.m. 60/02              |
| Monossido di carbonio (CO)                     | <b>10 mg/m<sup>3</sup></b><br>Concentrazione media su 8 ore<br>d.p.c.m. 28 marzo 1983 | -   |
| Biossido di zolfo (SO <sub>2</sub> )           | <b>130 µg/m<sup>3</sup></b><br>Concentrazione media di 24<br>ore<br>d.P.R. 203/88     | <b>500 µg/m<sup>3</sup></b><br>Misurati su tre ore consecutive<br>d.m. 60/02        |
| Ozono (O <sub>3</sub> )                        | <b>180 µg/m<sup>3</sup></b><br>Concentrazione media oraria<br>d.m. 25 novembre 1994   | <b>360 µg/m<sup>3</sup></b><br>Concentrazione media oraria<br>d.m. 25 novembre 1994 |
| Particelle sospese con diametro < 10 µm (PM10) | <b>50 µg/m<sup>3</sup></b><br>Concentrazione media di 24<br>ore<br>d.m. 60/02         |   |

**PUNTO 3 - Provvedimenti da assumere al superamento della soglia di attenzione**

**Biossido di azoto (NO<sub>2</sub>), monossido di carbonio (CO)**

Al raggiungimento della soglia di attenzione di uno o entrambi gli inquinanti, le Autorità competenti, informano la popolazione invitandola ad assumere comportamenti volti a limitare l'inquinamento.

*I soggetti responsabili intensificano, sulla viabilità di competenza il controllo dei limiti della velocità dei veicoli.*

Al 3° giorno consecutivo di supero della soglia di attenzione, a meno che le condizioni meteorologiche attese consentano di prevederne la cessazione, vengono adottati dall'Autorità competente i seguenti provvedimenti, che devono essere attuati dal giorno successivo:

**TRAFFICO VEICOLARE**

- Blocco del traffico degli autoveicoli non adibiti a servizio pubblico dalle ore 8.00 alle ore 20.00.

Sono esclusi dal blocco:

- gli autoveicoli ad emissione nulla (motore elettrico);

- le autovetture e gli autoveicoli da trasporto ad accensione comandata alimentati a benzina e a gas, dotati di catalizzatore e omologati ai sensi della direttiva 91/441/CEE e successive direttive, immatricolati a partire dall'1 gennaio 1993 o immatricolati in precedenza purché conformi alla citata direttiva 91/441/CEE;
- le autovetture ad accensione spontanea (diesel) di tipo omologato ai sensi della direttiva 91/441/CEE e successive direttive, immatricolate a partire dall'1 gennaio 1993;
- Blocco del traffico di motoveicoli e ciclomotori non adibiti a servizio pubblico dalle ore 8.00 alle ore 20.00. Sono esclusi dal blocco quelli catalizzati (omologati ai sensi della direttiva 97/24/CEE);
- Per la distribuzione delle merci possono circolare gli autoveicoli ad accensione spontanea (diesel) di massa massima superiore alle 3,5 tonnellate di tipo omologato ai sensi della direttiva 91/542/CEE e successive direttive e di massa massima inferiore alle 3,5 tonnellate di tipo omologato ai sensi della direttiva 93/59/CEE e successive direttive.

#### Biossido di azoto (NO<sub>2</sub>)

Al 3° giorno consecutivo di supero della soglia di attenzione del solo NO<sub>2</sub>, oltre ai provvedimenti riguardanti il traffico veicolare, le Autorità competenti adottano i seguenti provvedimenti per i grandi impianti termici industriali, che devono essere attuati dal giorno successivo:

#### IMPIANTI TERMICI INDUSTRIALI

Tutti gli impianti termici, ad esclusione di quelli alimentati con fonti rinnovabili (come definite dalla legge 9 gennaio 1991, n. 10), aventi potenzialità termica > 10 MW che insistono nella zona critica interessata e quelli aventi potenzialità termica > 100 MW che insistono in zona di risanamento di tipo A e che distano fino a 15 km dalla zona critica interessata, non devono superare il 75% della emissione massima autorizzata e comunque non devono aumentare il carico emissivo medio dei 3 giorni precedenti di esercizio.

Analogo provvedimento viene attivato per l'impianto, la cui rete di rilevamento aziendale verifichi in almeno una stazione il superamento della soglia di attenzione, a condizione che l'ARPA, in base ai dati meteorologici su scala regionale e locale rilevati nel corso dell'episodio, ritenga l'emissione dell'impianto causa di tale superamento.

Per ogni successivo giorno di proseguimento del superamento del livello le emissioni devono essere ulteriormente ridotte del 5% rispetto al carico medio del giorno precedente.

*I compiti di vigilanza sono svolti da ARPA.*

#### Biossido di zolfo (SO<sub>2</sub>)

Al raggiungimento della soglia di attenzione le Autorità competenti provvedono ad intensificare i controlli per il rispetto dell'uso dei combustibili ammessi, informano la popolazione invitandola ad assumere comportamenti volti a limitare l'inquinamento, quale la riduzione volontaria della temperatura negli ambienti e riduzione degli orari di funzionamento degli impianti termici civili che utilizzano combustibili con contenuto di zolfo maggiore dello 0,2% in peso.

Al 3° giorno consecutivo di supero della soglia di attenzione, a meno che le condizioni meteorologiche attese consentano di prevederne la cessazione, vengono adottati dall'Autorità competente i seguenti provvedimenti, che devono essere attuati dal giorno successivo:

- gli impianti termici industriali che contribuiscono significativamente all'inquinamento (tenore di zolfo nei combustibili utilizzati superiore allo 0,3 % in peso), non devono superare il 75% della emissione massima autorizzata di SO<sub>2</sub> e comunque non devono aumentare il carico emissivo medio dei 3 giorni precedenti di esercizio.

*I compiti di vigilanza sono svolti da ARPA.*

#### Ozono

Al raggiungimento della soglia di attenzione l'Autorità competente ne informa la popolazione invitandola a limitare l'uso degli autoveicoli e dei motocicli e le emissioni di VOC (composti organici volatili); provvede inoltre all'intensificazione dei controlli per il rispetto dei limiti di velocità dei veicoli.

#### PM<sub>10</sub>

Al 5° giorno consecutivo di supero della soglia di attenzione, a meno che le condizioni meteorologiche attese consentano di prevederne la cessazione, vengono assunti e comu-

nicati dall'Autorità competente i seguenti provvedimenti che devono essere attuati a partire dal 7° giorno di superamento.

#### IMPIANTI TERMICI

La temperatura non deve essere superiore a 20°C negli edifici, classificati in base al d.P.R. 412/93 con le sigle E1, E2, E4, E5, E6; per gli edifici classificati con la sigla E8, la temperatura non deve superare i 18°C.

Qualora esista la possibilità di utilizzare combustibili gassosi o liquidi distillati, è vietato l'uso della legna da ardere e biomasse combustibili per riscaldamento, climatizzazione di ambienti e per produzione di acqua calda.

*I compiti di vigilanza sono assolti dai Sindaci dei Comuni con popolazione superiore a 40.000 abitanti e dal Presidente della Provincia per i rimanenti comuni.*

#### IMPIANTI INDUSTRIALI

Gli impianti, sia termici che tecnologici, aventi almeno un inquinante con limite di emissione rispettivamente:

- Polveri  $\geq 50$  mg/Nm<sup>3</sup>
- NOX (come NO<sub>2</sub>) > 200 mg/Nmc
- SO<sub>2</sub> > 400 mg/Nmc

non devono superare il 75% della emissione massima autorizzata di polveri e/o di NOX + SO<sub>2</sub> e comunque non devono aumentare il carico emissivo medio dei 7 giorni precedenti di esercizio. Se persiste il superamento la Regione può richiedere una riduzione delle emissioni.

*I compiti di vigilanza sono svolti da ARPA.*

#### TRAFFICO VEICOLARE

*I soggetti responsabili intensificano sulla viabilità di competenza il controllo dei limiti della velocità dei veicoli.*

- Blocco del traffico degli autoveicoli non adibiti a servizio pubblico dalle ore 8.00 alle ore 20.00.

Sono esclusi dal blocco:

- gli autoveicoli ad emissione nulla (motore elettrico);
- le autovetture e gli autoveicoli da trasporto ad accensione comandata alimentati a benzina e a gas, dotati di catalizzatore e omologati ai sensi della direttiva 91/441/CEE e successive direttive, immatricolati a partire dall'1 gennaio 1993 o immatricolati in precedenza purché conformi alla citata direttiva 91/441/CEE;
- le autovetture ad accensione spontanea (diesel) di tipo omologato ai sensi della direttiva 91/441/CEE e successive direttive, immatricolate a partire dall'1 gennaio 1993;
- gli autoveicoli ad accensione spontanea (diesel) di massa massima superiore alle 3,5 tonnellate di tipo omologato ai sensi della direttiva 91/542/CEE e successive direttive e di massa massima inferiore alle 3,5 tonnellate di tipo omologato ai sensi della direttiva 93/59/CEE e successive direttive.

– Blocco del traffico di motoveicoli e ciclomotori non adibiti a servizio pubblico dalle ore 8.00 alle ore 20.00. Sono esclusi dal blocco quelli catalizzati (omologati ai sensi della direttiva 97/24/CEE);

Al 9° giorno consecutivo di supero della soglia di attenzione a meno che le condizioni meteorologiche attese consentano di prevederne la cessazione, vengono adottati dall'Autorità competente i seguenti ulteriori provvedimenti che devono essere attuati nella prima giornata di domenica successiva:

#### TRAFFICO VEICOLARE

Blocco del traffico di tutti gli autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori non adibiti a servizio pubblico dalle ore 8.00 alle 20.00.

Sono esclusi dal blocco

- gli autoveicoli ad emissione nulla (motore elettrico);
- gli autoveicoli con motore ad accensione comandata alimentati a carburanti gassosi (metano, g.p.l.) dotati di catalizzatore e omologati ai sensi della direttiva 91/441/CEE e successive direttive, immatricolati a partire dall'1 gennaio 1993 o immatricolati in precedenza purché conformi alla citata direttiva 91/441/CEE;

In considerazione dell'opportunità di incrementare l'azione preventiva, valutato l'andamento del livello raggiunto dall'inquinante e le condizioni meteorologiche attese, l'Autorità competente può anticipare i provvedimenti di blocco del traffico con le medesime modalità.

Al fine di tutelare ulteriormente la salute della popolazione, ai sensi della l. 833/78, qualora per 9 giorni consecutivi venga superata la concentrazione media giornaliera pari alla soglia di attenzione aumentata del 50% (75 µg/m<sup>3</sup>), l'Autorità competente dispone il blocco totale della circolazione per il giorno successivo con le modalità del blocco veicolare e motoveicolare previste durante i blocchi domenicali.

Ulteriori provvedimenti potranno essere adottati dall'Autorità competente in caso di grave e persistente situazione di inquinamento.

#### **PUNTO 4 - Provvedimenti da assumere al raggiungimento della soglia di allarme**

I provvedimenti relativi al raggiungimento della soglia di allarme devono essere comunque adottati, per NO<sub>2</sub>, SO<sub>2</sub>, quando **dopo 3 giorni consecutivi di supero della soglia di attenzione**, sia l'andamento dei valori di concentrazione, sia le condizioni meteorologiche, possono far prevedere il raggiungimento dello stato di allarme.

#### **Biossido di azoto (NO<sub>2</sub>)**

**Al raggiungimento della soglia di allarme** l'Autorità competente, a meno che le condizioni meteorologiche attese consentano di prevederne la cessazione, provvede ad adottare i provvedimenti seguenti che devono essere attuati dal giorno successivo (in aggiunta a quelli già previsti per il supero della soglia di attenzione).

#### **TRAFFICO VEICOLARE**

- Blocco totale del traffico degli autoveicoli non adibiti a servizio pubblico, dei motoveicoli e ciclomotori non adibiti a servizio pubblico dalle 8.00 alle 20.00.

Sono esclusi dal blocco i veicoli ad emissione nulla (motore elettrico) e gli autoveicoli con motore ad accensione comandata alimentati a carburanti gassosi (metano e g.p.l.), dotati di catalizzatore e omologati ai sensi della direttiva 91/441/CEE e successive direttive, immatricolati a partire dall'1 gennaio 1993 o immatricolati in precedenza purché conformi alla citata direttiva 91/441/CEE.

#### **IMPIANTI TERMICI CIVILI**

- La temperatura non deve essere superiore a 20°C negli edifici, classificati in base al d.P.R. 412/93 con le sigle E1, E2, E4, E5, E6; per gli edifici classificati con la sigla E8, la temperatura non deve superare i 18°C.

*I compiti di vigilanza sono assolti dai Sindaci per i Comuni con popolazione superiore a 40.000 abitanti e dal Presidente della Provincia per i rimanenti comuni.*

#### **IMPIANTI TERMICI INDUSTRIALI**

- Tutti gli impianti termici industriali ad esclusione di quelli alimentati con fonti rinnovabili che insistono nella zona critica interessata, aventi potenzialità termica > 10 MW, devono ridurre del 25% le emissioni di NOX rispetto al giorno precedente.
- Gli impianti termici ad esclusione di quelli alimentati da fonti rinnovabili che insistono nella zona di risanamento di tipo A aventi potenzialità termica > 100 MW che distano fino a 15 km dalla zona critica interessata devono ridurre del 25% le emissioni di NOX rispetto al giorno precedente.

Analogo provvedimento viene attivato per l'impianto, la cui rete di rilevamento aventi potenzialità termica > 100 MW aziendale, verifichi in almeno una stazione il raggiungimento della soglia di allarme a condizione che l'ARPA, in base ai dati meteorologici su scala regionale e locale rilevati nel corso dell'episodio, ritenga l'emissione dell'impianto causa di tale superamento.

Per ogni successivo giorno di proseguimento dello stato di allarme le emissioni devono essere ulteriormente ridotte del 5% rispetto al giorno precedente.

*I compiti di vigilanza sono svolti da ARPA.*

#### **Biossido di zolfo (SO<sub>2</sub>)**

**Al raggiungimento della soglia di allarme** le Autorità competenti *provvedono ad intensificare i controlli per il rispetto dell'uso dei combustibili ammessi*, informano la popolazione invitandola ad assumere comportamenti volti a limitare l'inquinamento, quale la riduzione volontaria della temperatura negli ambienti e riduzione degli orari di funzionamento degli impianti termici civili.

#### **IMPIANTI TERMICI**

- gli impianti termici civili che utilizzano combustibili con tenore di zolfo > 0,2% in peso, la temperatura non deve

essere superiore a 20°C negli edifici classificati in base al d.P.R. 412/93, con le sigle E1, E2, E4, E5, E6;

- negli ambienti adibiti ad attività industriali ed artigianali, classificati in base al d.P.R. 412/93, con la sigla E8, la temperatura non deve superare i 18°C.

*I compiti di vigilanza sono assolti dai Sindaci per i Comuni con popolazione superiore a 40.000 abitanti e dal Presidente della Provincia per i rimanenti comuni.*

- Gli impianti termici industriali che contribuiscono significativamente all'inquinamento (tenore di zolfo nei combustibili utilizzati superiore allo 0,3 % in peso), devono ridurre del 25% le emissioni di SO<sub>2</sub> rispetto al giorno precedente.

*I compiti di vigilanza sono svolti da ARPA.*

#### **Ozono**

**Al raggiungimento della soglia di allarme** l'Autorità competente informa la popolazione invitandola a limitare l'uso degli autoveicoli e dei motocicli e le emissioni di VOC (composti organici volatili); *provvede inoltre all'intensificazione dei controlli per il rispetto dei limiti di velocità dei veicoli.*

[BUR20020126]

[2.1.0]

**D.G.R. 4 NOVEMBRE 2002 - N. 7/10870**

**Variazioni al bilancio per l'esercizio finanziario 2002, disposte ai sensi dell'art. 49, comma 3, della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 e sue successive modificazioni ed integrazioni relative alla Direzione Generale Qualità dell'Ambiente - 17° provvedimento**

#### **LA GIUNTA REGIONALE**

Visto l'art. 49, comma 3 della l.r. 31 marzo 1978, n. 34, e successive modificazioni ed integrazioni che consente di disporre, con deliberazione della Giunta regionale, le variazioni compensative fra capitoli appartenenti alla medesima UPB, fatta eccezione per le autorizzazioni di spesa di natura obbligatoria, per le spese in annualità e a pagamento differito e per quelle direttamente regolate con legge;

Vista la legge regionale 27 dicembre 2001, n. 29 «Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2002 e bilancio pluriennale 2002/2004 a legislazione vigente e programmatico»;

Vista la d.g.r. n. 7674 del 22 dicembre 2001 «Documento tecnico di accompagnamento al Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2002 e bilancio pluriennale 2002/2004 a legislazione vigente e programmatico»;

Considerato che la Direzione Generale Qualità dell'Ambiente ha richiesto, con nota T1.2002.0021653 del 23 settembre 2002, di disporre una variazione compensativa per l'anno 2002 di € 520.000,00 fra il capitolo 4.9.6.1.3.157.1033 «Spese dirette in capitale della regione per l'acquisto e la manutenzione straordinaria di attrezzature, mezzi e dotazione destinati al servizio volontario di vigilanza ecologica» in aumento, e il capitolo 4.9.6.1.3.157.4513 «Contributi in capitale per interventi di tutela e riqualificazione ambientale, di sviluppo delle attività sostenibili e di fruizione, e per l'acquisizione di aree o di beni nelle aree protette regionali e nei parchi locali di interesse sovcomunale», in diminuzione, entrambi appartenenti all'UPB 4.9.6.1.3.157 «Pianificazione delle aree protette»;

Visti altresì gli stati di previsione delle entrate e delle spese del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 2002 e successivi;

Verificato da parte del Dirigente dell'Unità Organizzativa Bilancio e Ragioneria la regolarità dell'istruttoria e della proposta di deliberazione sia dal punto di vista tecnico che sotto il profilo di legittimità;

Vagliate ed assunte come proprie le predette valutazioni e considerazioni;

Ad unanimità dei voti espressi nelle forme di legge:

#### **Delibera**

1. di apportare al documento tecnico di accompagnamento al bilancio le seguenti variazioni per l'esercizio finanziario 2002:

#### **STATO DI PREVISIONE DELLE SPESE**

Alla funzione obiettivo 4.9.6 «Aree protette», spesa in capitale, UPB 4.9.6.1.3.157 «Pianificazione delle aree protette»:

- la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 4.9.6.1.3.157.1033 «Spese dirette in capitale della Regione per l'acquisto e la manutenzione straordi-